



Comune di Agerola  
Provincia di Napoli  
80051- Via G. Narsete n. 7- Palazzo Camillo Villani

Ord. n. 34

**Oggetto: divieto di rumori molesti.-**

### IL SINDACO

**Richiamate** le precedenti Ordinanze emesse in materia di rumori molesti;

**Considerato che:**

- Agerola è paese a vocazione turistica;
- va preservato il diritto alla salute sancito dalla Costituzione nonché il diritto alla quiete pubblica di residenti e turisti;

**Visti:**

- gli artt. 155 e 156 del Codice della Strada che regolano le emissioni sonore dei veicoli causati sia dal modo di guidare auto - moto - veicoli, sia dall'uso non moderato dei dispositivi di segnalazione acustica o dall'inefficienza di quelli silenziatori;
- l'articolo 659 del Codice Penale;
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- Il D.P.C.M. 1 Marzo 1991;

**Con i poteri** di cui all'art. 54 del T.U.EE.LL.;

### ORDINA

- **Sono vietati sul territorio comunale tutti i rumori molesti o inutili**, causati senza necessità alcuna, riconducibili a comportamenti degenerativi ed all'esercizio di attività ludiche, economico - sociali, di circoli privati e di altre assimilabili, che sono fonti e causa diretta ovvero mediata, di fatti e situazioni quali schiamazzi, assembramenti chiassosi, suoni e rumori molesti, anche derivanti da un utilizzo improprio dei clacson dei veicoli;
- I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli o presso le abitazioni devono limitare l'emissione sonora solo ai tempi massimi previsti dal congegno installato e, in ogni caso, non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal D.P.C.M. del 10 Aprile 1991;
- È vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna, dalle ore 22,30 alle ore 6,00;
- I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi, in particolare non devono disturbare la quiete notturna; in caso di ripetuta molestia, il Comune può ordinare al proprietario l'allontanamento dell'animale;
- L'attività degli esercizi pubblici, delle sale di intrattenimento, dei circoli privati come pure il comportamento dei loro utenti, non devono essere fonte di disturbo per il vicinato;
- Gli apparecchi di riproduzione ed amplificazione del suono possono essere usati soltanto all'interno degli edifici ed entro i limiti normali di tollerabilità tali da non arrecare disturbo al vicinato;

- Gli apparecchi di diffusione del suono utilizzati per piccoli intrattenimenti musicali nei locali aperti al pubblico sono regolati dal disciplinare comunale vigente per tali tipi di attività;
  - Su tutto il territorio comunale è vietato l'impiego di altoparlanti fissi o mobili, utilizzati a scopo commerciale o pubblicitario;
  - L'organizzazione di manifestazioni occasionali di qualsiasi genere come ad esempio gare, sagre, feste, concerti, comizi, giochi all'aperto ed attività sportive, sono possibili solo se preventivamente autorizzate dal Comune; le domande per l'autorizzazione devono pervenire in tempo debito e prima dell'assunzione di impegni vincolanti per l'organizzatore della manifestazione;
  - La domenica e negli altri giorni festivi è vietata l'esecuzione di lavori od opere rumorosi o molesti per il vicinato;
- 
- Il lavoro sui cantieri, oltre alle disposizioni legislative vigenti sulla materia, deve essere organizzato in modo da limitare le emissioni foniche nella maggiore misura possibile da un punto di vista tecnico e dell'esercizio; particolare riguardo va usato in prossimità delle scuole durante le ore di lezione,, delle case per anziani, delle chiese e del cimitero durante le funzioni;
  - Non è consentito far girare a vuoto qualsiasi macchina edile che produce rumore;
  - L'esecuzione di lavori edili con macchinari ed utensili rumorosi è vietata dalle ore 18,00 alle ore 7,00 nei giorni feriali e per tutto l'arco della giornata la domenica e nei giorni festivi.

#### AVVISA

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, decorrenti data di pubblicazione.

#### DISPONE

- I contravventori alla presente Ordinanza sono passibili di **SANZIONI AMMINISTRATIVE** previste dal Codice della Strada, dal codice Penale e da altre disposizioni di legge nonché di eventuali azioni penali per danni arrecati a terzi;
- Gli Agenti della Polizia Locale e le altre forze dell'ordine sono tenuti alla vigilanza e al controllo sull'osservanza della presente ordinanza;
- La notificazione della presente Ordinanza al Comando Stazione Carabinieri di Agerola;
- La pubblicazione della presente all'Albo Pretorio Comunale e l'immediata diffusione mediante affissione nei luoghi pubblici e sul sito internet del Comune.

**Agerola, 19 Luglio 2012**



IL SINDACO  
Prof. Luca MASCOLO